

# COMUNE di BAVENO

Provincia del Verbano Cusio Ossola



# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 46 del 24.11.2022

# CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### - Articolo 2 - Oggetto ed applicazione

1. Il regolamento di polizia urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) verde pubblico e privato;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### - Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essa venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

**- Articolo 4 -**  
**Concessioni e Autorizzazioni**

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata impersonalmente al Sindaco.
2. L' istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Le autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi, licenze, rilasciate in base al Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
  - a) personalmente al titolare;
  - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni premesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  - d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando, a suo criterio insindacabile, i benefici concessi;
  - e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
4. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.  
Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo un congruo termine per la presentazione.
5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
6. L'eventuale necessità di rinnovo deve essere espressamente richiesta, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 dal titolare della concessione o della autorizzazione.
7. Le concessioni o autorizzazioni possono essere revocate con provvedimento motivato quando utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate nonchè quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

**- Articolo 5 -**  
**Vigilanza**

1. Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonchè in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni,

procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

#### **Articolo - 6 - Ottemperanza**

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali della Città devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

### **CAPO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO ED OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **- Articolo 7 - Occupazione del suolo pubblico**

1. Nessuna occupazione del suolo pubblico o di area privata soggetta a servitù di uso pubblico potrà essere effettuata, anche in modo temporaneo, senza autorizzazione del Comune e previo pagamento del relativo canone.

#### **- Articolo 8 - Modalità per il carico/scarico delle merci. Traslochi**

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità o ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre presentare regolare istanza, assolvendo gli obblighi della legge sul bollo, all'Ufficio di Polizia Municipale con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Accertato che nulla-osti viene rilasciata apposita autorizzazione che può essere accompagnata da prescrizioni per l'osservanza di speciali modalità. Detta autorizzazione può essere riusata per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale ed alla medesima consegue l'applicazione del canone nella misura stabilita dal Comune.

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

4. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

5. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

6. Le fermate temporanee dei mezzi di trasporto per caricare o scaricare cose o persone non cadono sotto il disposto dell'articolo presente. Si dovranno, però, sempre osservare le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, lasciando liberi i marciapiedi e non impedendo in alcun modo il transito ai veicoli ed ai pedoni.

**- Articolo 9 -  
Scarico rottami e detriti**

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

**- Articolo 10 -  
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica**

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa a quanti esercitano attività di somministrazione, commerciali artigianali o simili in locali prospettanti la pubblica via o ai quali si accede alla pubblica via a condizione che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

4. L'Amministrazione Comunale può negare l'occupazione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

5. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

7. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

8. Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.

**- Articolo 11 -  
Occupazioni per temporanea esposizione**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

**- Articolo 12 -**  
**Occupazioni per esposizione di merci**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

**- Articolo 13 -**  
**Installazione di vetrine**

1. L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. In caso di riparazioni e di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

**- Articolo 14 -**  
**Installazione di chioschi**

1. La concessione per erigere chioschi sul suolo pubblico richiesta da privati, è subordinata al rilascio di parere favorevole della Giunta Comunale a fronte di specifica istanza ove deve essere dettagliata e relazionata la finalità cui la medesima assolve.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti della normativa in materia ambientale, urbanistica e di viabilità.

**- Articolo 15 -**  
**Commercio su aree pubbliche**

1. Il commercio su aree pubbliche è regolato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, N. 114 e dalla relativa normativa di attuazione, ed è consentito soltanto sulle aree all'uopo destinate con i limiti e modalità per esso stabiliti.

**- Articolo 16 -**  
**Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.15 e quanto disposto dall'art.17 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali ed agricoli, solo qualora esercitata in maniera organizzata nell'ambito di attività turistico-commerciali proposte da privati o promosse dal Comune.

**- Articolo 17 -**  
**Commercio in forma itinerante**

1. E' consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante con le modalità e le limitazioni previste dalla relativa normativa nonché dalle indicazioni particolari previste dall'atto di programmazione del commercio su area pubblica ovvero dal relativo regolamento.

2. L'attività dovrà comunque essere esercitata nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale o di altro rilevante pubblico interesse;

c) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita in prossimità dei cassonetti dei rifiuti;

d) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano nonché le spiagge. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati, ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempreché il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione.

2. Il commercio itinerante può essere sempre vietato con idoneo provvedimento in specifiche zone del territorio o in particolari orari in occasione di specifici eventi.

**- Articolo 18 -**  
**Occupazioni per spettacoli viaggianti**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

**- Articolo 19 -**  
**Spettacoli su aree pubbliche - Occupazioni per manifestazioni**

1. Fatto salvo che l'attività esercitata non sia stata promossa, realizzata o patrocinata dal Comune, la realizzazione di spettacoli, proiezioni, trattenimenti all'aperto, manifestazioni di vario genere ecc. esercitate sul suolo pubblico, con o senza l'utilizzo di impianti ed attrezzature, è tenuto a presentare al Comune specifica richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

a) modalità di occupazione;

- b) strutture che si intende utilizzare;
- c) impianti elettrici;
- d) modalità di smaltimento rifiuti.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione, il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

6. L'autorizzazione per l'occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

#### **- Articolo 20 -**

#### **Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza preventiva autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione di strutture di cui al comma 1) su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

#### **- Articolo 21 -**

#### **Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

**- Articolo 22 -**  
**Collocamento di condutture**

1. Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc. sono concesse, in seguito a regolare domanda, in base alle disposizioni legislative ed alle particolari, nonché al regolamento ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere tempestivamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.
4. Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.
5. Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.
6. I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dal Settore Tecnico Comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.
7. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, oltre che la normale attività di vigilanza, anche la predisposizione dei provvedimenti eventualmente necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data a mezzo telefono o mail, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
8. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
9. L'inizio lavori significa l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo sia in materia di ripristini che di esecuzione opere.
10. Allorquando le condotte, tubazioni, impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

**- Articolo 23 -**  
**Occupazioni di altra natura**

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione,
2. Salvo specifica autorizzazione, non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

### **CAPO III NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

#### **- Articolo 24 -**

#### **Disposizioni di carattere generale**

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, tutti gli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua, le sponde o ripe dei medesimi nonché i cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.
2. A tal fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte qualsiasi materia liquida o solida ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

#### **- Articolo 25 -**

#### **Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche**

1. E' proibito ai titolari di occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del titolare dell'autorizzazione/concessionario e deve essere effettuata immediatamente sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma precedente esercitata in chioschi o con banchi mobili o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

#### **- Articolo 26 -**

#### **Disposizioni per i commercianti in sede fissa**

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione dei rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasare il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma precedente, i contenitori

per la raccolta dei medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

**- Articolo 27 -**

**Disposizioni per i commercianti su area pubblica ed esercenti mestieri girovaghi**

1. E' proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

**- Articolo 28 -**

**Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale**

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi o simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio e di impedimento.

2. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

3. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse sono stati depositati.

**- Articolo 29-**

**Rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia**

1. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di cui agli articoli precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi chiusi da conferire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

**- Articolo 30 -**

**Disciplina della raccolta rifiuti solidi urbani**

1. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite in maniera separata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto divieto il conferimento di tali categorie di rifiuto unitamente ai rifiuti domestici.

2. Qualora la raccolta differenziata venga effettuata mediante la collocazione di idonei contenitori sul territorio comunale, il conferimento dovrà avvenire servendosi di questi ultimi. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

3. E' fatto divieto di ogni azione, occupazione o simile che inter dica o impedisca, anche parzialmente, il corretto utilizzo dei contenitori da parte dell'utenza, compresa la sosta dei veicoli.

4. I sacchetti contenenti i rifiuti devono essere conferiti al servizio di r.s.u. soltanto il giorno antecedente la raccolta non prima delle ore 21 e non dopo le ore 6 del mattino successivo nell'apposito cassonetto o, in assenza di questo, a piano strada in posizione ben visibile dagli

operatori addetti.

5. Qualora il sacchetto non venga raccolto, per qualsiasi ragione, dopo le ore 11, lo stesso dovrà essere rimosso dal suolo stradale a cura del depositante.

6. E' fatto divieto di depositare i sacchetti dei rifiuti domestici nei cestini portarifiuti posti sul territorio comunale.

7. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggio o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere conferiti al servizio di raccolta unitamente ai rifiuti domestici né abbandonati su area pubblica o privata.

Essi possono essere conferiti, con la modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, negli appositi centri di raccolta.

8. I residui di lavorazioni artigianali, edili, industriali nonché i rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

### **- Articolo 31 -**

#### **Pattumiere e recipienti con rifiuti**

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

2. E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio di raccolta.

### **- Articolo 32 -**

#### **Trasporto materiale di facile dispersione**

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

2. Le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione di vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci o oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

### **- Articolo 33 -**

#### **Sgombero della neve**

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili e altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze e balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando tutte le

cautele, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza, al fine di scongiurare incidenti o danni a persone e cose.

4. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Sindaco.

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare.

#### **- Articolo 34 -**

##### **Divieto lavatura e riparazione veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche**

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura di veicoli, carretti e simili.

2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

#### **- Articolo 35 -**

##### **Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche**

1. E' proibito lavorare sulle porte delle botteghe o magazzini e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

#### **- Articolo 36 -**

##### **Pulizia delle vetrine**

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9.30 del mattino.

#### **- Articolo 37 -**

##### **Divieto di getto opuscoli o foglietti**

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

2. E', altresì, vietata l'apposizione di opuscoli pubblicitari, manifestini, foglietti e simili sul parabrezza delle auto in sosta.

3. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto dal competente ufficio comunale.

#### **- Articolo 38 -**

##### **Divieto di segatura e spaccatura della legna**

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna salvo che in ambito di operazioni di pulizia aree verdi sia pubbliche che private che, comunque, dovranno essere eseguite evitando lo spargimento di polveri, residui ecc.

## **CAPO IV DISPOSIZIONI INERENTI GLI ANIMALI**

### **- Articolo 39 -**

#### **Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi veicolo.

### **- Articolo 40 -**

#### **Protezione della fauna selvatica**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 66 del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **- Articolo 41 -**

#### **Divieti specifici**

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

### **- Articolo 42 -**

#### **Animali molesti**

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, cortili, giardini ecc. è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante le ore notturne, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre che contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario. Le spese per il mantenimento e la cura dell'animale sono a totale carico del proprietario o detentore.

### **- Articolo 43 -**

#### **Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di registrare gli stessi

all'anagrafe degli animali di affezione tramite l'applicazione del microchip.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola.

3. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri.

4. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, il proprietario o l'accompagnatore, esercitano costante controllo sull'animale affinché non provochi danno al verde pubblico, calpestando le aiuole, ecc. Di eventuali danni rispondono i proprietari.

5. E' fatto divieto l'accesso dei cani ai parchi-gioco per bambini.

6. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dal comma 8, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.

7. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene-illuminazione e benessere animale.

8. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

9. E' fatto divieto tenere i cani a vivere sui balconi.

10. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagnano quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

11. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

12. I cani circolanti che non siano convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza.

13. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria.

#### **- Articolo 44 -**

#### **Disposizioni riguardanti gli animali**

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

2. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di animali, a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, la raccolta delle deiezioni dei medesimi sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

#### **- Articolo 45 -**

#### **Animali liberi**

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali presenti sul territorio cittadino.

2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e nei cortili gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi

prevalentemente rurali.

3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

#### **- Articolo 46 -**

### **Trasporto di animali su mezzi pubblici**

1. Il trasporto di animali sui mezzi pubblici è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'Azienda che esercita il servizio.

## **CAPO V**

### **DECORO DEI CENTRI ABITATI**

#### **- Articolo 47 -**

### **Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi nonché i parapetti dei balconi e dei terrazzi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, pilastri, i volti dei portici, le pareti ed i volti degli anditi, delle scale, dei corridoi e soffitte prospicienti tanto su vie, vicoli, piazze e corsi quanto su giardini visibili da luogo pubblico ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Amministrazione Comunale.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente Ufficio Tecnico Comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dallo stesso ufficio.

3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

4. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme dettate dall'Amministrazione Comunale.

6. E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici ed attività commerciali che prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, a fronte di proposta progettuale unitaria interessante l'intera facciata preventivamente autorizzata.

7. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta dei proprietari o amministratori dello stabile, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale preposto.

8. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

9. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

10. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

#### **- Articolo 48 -**

### **Acque pluviali**

1. Ogni fabbricato deve avere il tetto, sia verso la pubblica via che verso i cortili ed i recinti, munito di un canale di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.
2. Le acque pluviali dei tetti verso le piazze, vie, vicoli ed altri luoghi di uso pubblico e privato, dal suddetto canale saranno ricevute e condotte con tubi verticali sino al suolo, di dove dovranno sfogare per appositi cunicoli nella fognatura comunale, ove esiste.
3. La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, per l'altezza non minore di metri 2,00 a partire dal marciapiede o piano strada, dovrà essere di ferro fuso ed incastrata per modo da non fare oggetto, salvo il caso in cui i tubi siano disposti in un angolo rientrante del muro.

#### **- Articolo 49 -**

### **Collocamento di cartelli ed iscrizioni Avvisi per la compravendita di immobili**

1. Il collocamento di cartelli, insegne od iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera fissa o mobile, temporanea o permanente è subordinata ad autorizzazione comunale, fatta salva ogni altra normativa, anche comunale in vigore.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
4. La collocazione degli avvisi per la compravendita di immobili (vendesi, affittasi, ecc) è consentita in assenza di autorizzazione, solo quando effettuata sul fabbricato oggetto del messaggio.
5. È sempre vietata la collocazione di avvisi per la compravendita di immobili che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - a) dimensioni superiori ai 2500 cm<sup>2</sup>;
  - b) avvisi di qualunque dimensione che portino il marchio o la ragione sociale dell'Agenzia di intermediazione immobiliare in assenza del pagamento del prescritto canone;
  - c) che possano, per forme, colori, fattezze o dimensioni, ingerire confusione con la segnaletica stradale.

#### **- Articolo 50 -**

### **Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione Comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

**- Articolo 51 -**  
**Ornamento esterno dei fabbricati**

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

**- Articolo 52 -**  
**Depositi in proprietà privata**

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, ai lati delle case o innanzi alle medesime, nei cortili, sotto i portici, ecc. è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.
2. Quanto sopra non si applica alla fattispecie di cui all'art. 113 comma 1 del Regolamento.
3. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

**- Articolo 53 -**  
**Spolveramento di panni e tappeti**

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.
4. Le operazioni che non siano consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

**- Articolo 54 -**  
**Esposizione biancheria alle finestre ed ai balconi**

1. Nelle vie del centro storico, su tutto il lungolago di Baveno e Feriolo, è vietato tenere distesi od appesi fuori dalle finestre e sui terrazzi prospettanti le vie medesime nonché luoghi diversi aperti al pubblico, biancheria e panni ad asciugare o da tenere esposti all'aria.
2. Sono escluse dal divieto le case prospettanti le vie escluse dall'elenco di cui al comma precedente purché vengano osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) che gli oggetti esposti non sporgano più di venticinque centimetri dal muro esterno sopra il suolo pubblico;
  - b) che lascino almeno tre metri di spazio libero dal suolo della strada;
  - c) che non producano stillicidio;
  - d) che non impediscano la libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce o non arrechino in altro modo fastidio agli abitanti delle stesse case o ai vicini.
3. E' comunque sempre vietata in tutto il territorio comunale qualsiasi esposizione di biancheria nei

giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica compresi).

**- Articolo 55 -  
Bagni**

1. Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme di buon costume, dalle leggi penali oltre che a tutte le disposizioni che l'Autorità Comunale vorrà impartire rendendole note con appositi avvisi al pubblico.

**- Articolo 56 -  
Bestie macellate**

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

**- Articolo 57 -  
Vasche e fontane**

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato, altresì, valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.
2. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.
3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi od effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

**- Articolo 58 -  
Monumenti**

1. I monumenti sono sotto la salvaguardia di tutti i cittadini.
2. E' vietato imbrattare, danneggiare o arrampicarsi sui monumenti.

**- Articolo 59 -  
Servizi igienici pubblici**

1. E' vietato soddisfare i bisogni naturali fuori dei siti all'uopo destinati.
2. E' vietato ai fruitori dei servizi igienici pubblici di insudiciare i suddetti locali, danneggiare o manomettere gli impianti all'interno esistenti e compiere atti contrari alla morale ed al buon costume.

**- Articolo 60 -  
Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità**

1. E' vietato manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate e da soggetti a tale scopo autorizzati.

2. E' vietato rimuovere, manomettere o imbrattare a fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per gioco, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di sosta e traffico e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.
3. E' vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arredare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
4. E' vietato accendere fuochi, sparare mortaretti o altri simili apparecchi, gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio.
5. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.
6. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sulle fontane, sulle colonne, sui pali di arredo urbano e segnaletica nonché della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, nonché legarsi od incatenarsi ad essi.
7. E' vietato camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti, sulle ringhiere a lago e sui pontili per l'attracco dei natanti.
8. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico, è vietato dormire o compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

**- Articolo 61 -**

**Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico**

1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre quando ciò sia necessario alla sicurezza ed al decoro o sia necessario nel pubblico interesse.
2. La recinzione deve realizzarsi in rispetto alle norme del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., previo l'ottenimento del prescritto provvedimento autorizzativo.
3. Le recinzioni comunque, non potranno avere altezza superiore ai mt.2,20.
4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al vigente Piano del Colore e dell'arredo urbano.

**- Articolo 62 -**

**Parchi-gioco per bambini**

1. L'accesso ai parchi-gioco per bambini è concesso solo negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti da apposito cartello.
2. E' vietato l'accesso ai parchi-gioco dei bambini di età inferiore agli anni 5 se non accompagnati.
3. L'utilizzo dei giochi è concesso solo ai bambini di età inferiore agli anni 14.

**- Articolo 63 -**

**Impianti sportivi comunali**

1. Gli impianti sportivi comunali sono gestiti unitariamente dal Comune a mezzo di apposita convenzione con Associazioni e/o Enti aventi quali finalità la diffusione e promozione dell'attività sportiva.

2. L'utilizzo degli impianti sportivi è consentito a chiunque ed avviene previa corresponsione di un prezzo orario concordato con il Comune.
3. Le aree annesse agli impianti sportivi (docce, wc, spogliatoi, parcheggio, ecc..) possono essere utilizzate esclusivamente dagli usufruttori dell'impianto medesimo senza aggravio di prezzo nonché degli addetti alla custodia o manutenzione degli stessi.
4. E' vietato l'ingresso agli impianti sportivi dei cani e delle persone estranee al gioco od alla custodia/manutenzione dell'impianto medesimo.
5. Quanto disposto dal comma precedente tranne per quanto concerne l'ingresso ai cani, non si applica in occasione di manifestazioni, tornei sportivi, ecc.

#### **- Articolo 64 - Luminarie**

1. L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune cui seguirà certificazione di conformità degli impianti di cui all'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà;
3. E' vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà;
4. L'utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune è consentito previa dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici circa le soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente;
5. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a mt 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi;
6. Le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti richiedenti.

#### **- Articolo 65 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari**

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo;
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### **- Articolo 66 -**

#### **Viali e giardini pubblici - Passeggiata pubblica sul lungolago**

1. Nei parchi e giardini pubblici, viali ed aiuole aperti o recintati e sulla passeggiata del lungolago, è vietato:
  - a) introdursi o sostare con veicoli in genere, comprensivi i carretti trainati da animali;
  - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
  - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose;
  - d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, fiori, piante, frutti;
  - e) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale che migrante;
  - f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
  - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità Comunale;
  - h) svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano, unitamente all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusivamente realizzate nonché, per quanto attiene al disposto dalla lettera a), la rimozione coatta dei veicoli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

### **- Articolo 67 -**

#### **Attività particolari consentite in parchi pubblici**

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
  - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
  - b) l'attività di noleggio ma solo a beneficio dei bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.
3. Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione, ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
4. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
5. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di

strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

6. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

8. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedale ed animali.

9. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e dopo le ore 22.

10. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

### **- Articolo 68 - Divieto di campeggio**

1. Su tutto il territorio comunale è fatto divieto di campeggio per mancanza di aree idonee e appositamente attrezzate.

### **- Articolo 69 - Disposizioni sul verde privato**

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, cespugli, siepi, ecc..che si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.

3. In particolare debbono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

4. Qualora la siepe funga anche da recinzione della proprietà non potrà avere altezza superiore ai mt. 2,70, le siepi, invece, presenti in prossimità di altra recinzione non potranno mai avere altezza superiore alla medesima.

5. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, i frutti e le foglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 63 del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

## **CAPO VII QUIETE PUBBLICA**

### **- Articolo 70 - Inquinamento acustico**

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

### **- Articolo 71 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie**

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti e mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Comunque nelle vicinanze di scuole, asili, chiese, uffici pubblici, ecc: è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. Il Comune può sempre prevedere maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

### **- Articolo 72 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici Comunali e delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

### **- Articolo 73 - Impianto di macchinari**

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.
2. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate.
3. La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. L'autorizzazione è revocata quando:
  - a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal Regolamento per le attività rumorose;
  - b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
  - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
4. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

5. Non si potranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

6. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

#### **- Articolo 74 -**

##### **Uso di macchine da giardino**

1. Fatta salva l'attività svolta per la manutenzione del verde pubblico da parte di appaltatori o di personale comunale, l'utilizzo di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavoro di giardinaggio è consentito tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dal 1° ottobre al 30 aprile e tra le 07.00 e le ore 21.00 dal 1° maggio al 30 settembre. Il sabato e i giorni festivi è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature.

#### **- Articolo 75 -**

##### **Uso di strumenti sonori**

1. E' vietato l'uso di sirene o altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e cessione del lavoro.

2. In ogni caso, il Comune, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada in materia di pubblicità sonora a mezzo di veicoli per le vie, spiazzi pubblici o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione.

#### **- Articolo 76 -**

##### **Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Comune potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione, e in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

#### **- Articolo 77 -**

##### **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

4. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### **- Articolo 78 - Strumenti musicali**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 22 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### **- Articolo 79 - Rumori derivanti dalla circolazione stradale**

1. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rumori, scoppi e rumori inutili.

#### **- Articolo 80 - Dispositivi acustici antifurto -**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi ancorché sia intermittente.

3. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i 15 minuti primi.

#### **- Articolo 81 - Rumori derivanti da attività di svago**

1. I titolari di attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si

svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23 e le ore 9.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, l'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. Le operazioni di pulizia dei locali, effettuate all'orario di chiusura o prima dell'apertura dell'esercizio, debbono contemperare l'esigenza di garantire la quiete e il riposo notturno delle persone;

5. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'art. 10 del R.D. 773/1931 (TULPS) ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca;

6. Nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 09.00 negli spazi ed aree pubbliche, nonché gravate da servitù di pubblico passaggio, è vietato l'uso di apparecchi musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi;

7. Le manifestazioni a carattere temporaneo con impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico sono soggette a specifiche autorizzazioni;

8. È inibito l'uso e il gettito di qualsivoglia materiale esplosivo in aree pubbliche e sulla pubblica via dei centri abitati cittadini in occasione dei festeggiamenti di fine anno nei giorni 30 – 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non siano concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi;

9. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al presente articolo commi 1-2.

#### **- Articolo 82 -**

#### **Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc. devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

#### **- Articolo 83 -**

#### **Venditori e suonatori ambulanti**

1. Sono vietate, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8, le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.

2. I suonatori ambulanti anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 100 metri dal posto precedente.

3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.

4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

**- Articolo 84 -**

**Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie - Turpiloquio**

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi, canti, suoni di radio e televisione ad alto volume nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
2. Fatto salvo quanto stabilito con la legge penale, sono considerati atti contrari alla moralità, al buon costume ed alla pubblica decenza e perciò vietati, la bestemmia ed il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico.

**- Articolo 85 -**

**Suono delle campane**

1. Il suono delle campane dell'orologio pubblico è proibito dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. Nelle predette ore e nelle prime ore della giornata e nella serata le campane stesse potranno essere suonate con suono somnesso per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

**- Articolo 86 -**

**Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, riproduttori musicali e simili**

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, riproduttori musicali e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

**- Articolo 87 -**

**Carovane di nomadi**

1. La sosta di carovane di nomadi non è mai consentita per la mancanza di idonee aree atte ad accoglierli.

**CAPO VIII**

**NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

**TITOLO I**

**Prevenzione Incendi e Disastri**

**- Articolo 88 -**

**Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili**

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili anche il legname in opera, fieno, paglia, carta,

cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù', gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

#### **- Articolo 89 -**

#### **Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

3. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

5. L'autorizzazione al deposito verrà rilasciata previo parere favorevole del competente Comando dei Vigili del Fuoco.

#### **- Articolo 90 -**

#### **Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici**

1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento dei fabbricati e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno ai locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

2. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

3. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

4. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione o contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoriuscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

5. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi delle leggi e

disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il certificato di prevenzione incendi.

#### **- Articolo 91-**

#### **Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile**

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, in aree boscate e cespugliate, legno, paglia, e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
2. Il legname e le ramaglie derivanti da opere di pulizia boschi ed aree verdi, non dovranno essere abbandonate sul posto ma prontamente rimosse e smaltite nei modi di legge.
3. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

#### **- Articolo 92 -**

#### **Uso di fiamma libera**

1. E' assolutamente vietato:
  - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
  - b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
  - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libera.

#### **- Articolo 93 -**

#### **Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali – Fuochi all'aperto**

1. E' vietato usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici.
2. E' vietato utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza licenza di cui all'articolo 57 TULPS.
3. E' vietato impiegare articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli stessi sono espressamente destinati.
4. I fuochi pirotecnici di libera vendita possono essere fatti esplodere, esclusivamente su area privata, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) le esplosioni non potranno avere durata superiore ai 10 minuti;
  - b) le esplosioni non potranno avvenire prima delle ore 10.00 dovranno essere contenute entro le ore 23.00;
  - c) l'area di sparo deve essere distante dalla proprietà privata o pubblica confinante non meno di 50 metri; l'orientamento dei mortai e la traiettoria dei lanci devono rispettare tale limite;
  - d) il responsabile dello spettacolo, dovrà adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l'incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.
5. In ogni caso deve essere evitato ai vicini qualunque incomodo derivante dal fumo, da rumori o esalazioni e miasmi.

**- Articolo 94 -  
Incendi**

1. Chiunque avverta il manifestarsi di un incendio deve darne immediatamente avviso ai Vigili del Fuoco o al Sindaco.
2. I Vigili del Fuoco o agenti della Forza Pubblica, quando il caso lo richieda, possono chiedere la consegna di mezzi di soccorso che si trovassero negli edifici pubblici o presso privati.
3. I Vigili del Fuoco per l'estinzione degli incendi potranno introdursi nelle case vicine con gli utensili necessari per l'estinzione e i rispettivi proprietari ed inquilini saranno inoltre obbligati a consentire l'uso dell'acqua disponibile, e se di notte ad illuminare le proprie finestre.
4. In caso di rifiuto da parte degli abitanti di consegnare gli oggetti richiesti o di aprire le porte delle loro case o qualora non si trovasse nessuno in casa, i Vigili o gli Agenti di P.S. sono autorizzati a far abbattere le porte ed a impossessarsi degli oggetti necessari alla estinzione degli incendi.
5. E' vietato manomettere le bocche da incendio, condutture di acqua, delle fognature, del gas, di energia elettrica. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni prodotti senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice Penale.

**TITOLO II  
Sicurezza dell'ambiente urbano**

**- Articolo 95 -  
Assicurazione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici**

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.
2. L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

**- Articolo 96 -  
Manutenzione aree di pubblico transito**

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento sulle griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata nonché di vie private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità Comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

**- Articolo 97 -  
Insegne, persiane, vetrate di finestre**

1. Le insegne, le persiane, le vetrate delle finestre e delle porte che si affacciano sulla pubblica via, devono essere bene e solidamente assicurate.
2. Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

**- Articolo 98 -**  
**Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

**- Articolo 99 -**  
**Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati.
2. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.
3. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica, dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

**- Articolo 100 -**  
**Amministrazione degli stabili**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

**TITOLO III**  
**Attività pericolose**

**- Articolo 101 -**  
**Animali pericolosi**

1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
2. La presenza di cani lasciati liberi all'interno di proprietà private dovrà essere segnalato.

**- Articolo 102 -**  
**Strumenti da taglio**

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedirne il pericolo di danno ai passanti.

**- Articolo 103 -**  
**Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi**

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne

fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

#### **- Articolo 104 -**

#### **Trasporto di acqua gassata e di selz**

1. I veicoli di trasporto di sifoni di acqua di selz o di bottiglie di acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

#### **- Articolo 105 -**

#### **Scalpellamento di vie o piazze**

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

2. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

### **TITOLO IV**

#### **Norme in materia di cantieri edili**

#### **- Articolo 106 -**

#### **Disposizioni generali**

1. Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili oltre a qualunque opera edile di qualsiasi natura, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la concessione edilizia rilasciata o dal Regolamento.

2. Gli stabili o le aree nei quali si eseguono opere accennate nel presente articolo, dovranno essere accessibili ai funzionari ed agli agenti di Polizia Municipale, qualunque volta si presentino per ispezionare i lavori.

3. Quando questi funzionari ed agenti vengano a constatare che si eseguono lavori contrari a norme e regolamenti in materia, ne faranno immediatamente rapporto al Sindaco.

In questi casi il Sindaco potrà ordinare la sospensione dei lavori in attesa dell'emissione del provvedimento definitivo.

4. Nonostante il titolo autorizzatorio non potrà darsi inizio alle opere senza avere preventivamente comunicato all'Ufficio Tecnico Comunale la data di inizio lavori nonché il nome dell'Impresa Esecutrice ed eventuali D.L.

5. E' fatto divieto ad ogni Capomastro-Impresario o Assistente, dare avvio a qualsiasi opera senza che loro consti dell'ottenuto titolo autorizzatorio/concessorio oltre che della comunicazione di cui al comma precedente.

6. Nei cantieri edili ove siano in esecuzione interventi soggetti ad autorizzazione o concessione edilizia, deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile, di dimensioni non inferiori a mt.0.50 x 0.30 recante gli estremi della concessione o autorizzazione edilizia, il nominativo del titolare della stessa, la denominazione dell'Impresa assuntrice dei lavori, i nominativi del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere nonché la data di inizio lavori.

7. E' fatto obbligo della conservazione in cantiere:

a) della concessione o autorizzazione;

b) la copia degli elaborati approvati e vistati dall'Amministrazione Comunale, oltre a quanto previsto dal 4 comma della Legge 28.02.1985, n.47 e s.m.i.

#### **- Articolo 107 -**

#### **Recinzione aree oggetto di intervento edilizio**

1. Chiunque voglia far costruire, ricostruire o demolire un fabbricato od un muro di cinta, od eseguire altra opera qualunque visibile da luogo pubblico o aperto al pubblico, dovrà, prima di dar principio ai lavori, avere circoscritto il luogo destinato all'opera con un recinto di aspetto decente di cui deve essere curata l'illuminazione (almeno della sagoma) durante le ore notturne.

2. Nel permesso di esecuzione delle opere sarà stabilito eventuale spazio del suolo pubblico o d'uso pubblico, che il recinto potrà circoscrivere.

3. I serragli delle aperture d'ingresso in questi recinti dovranno aprire all'interno, essere muniti di serrature o catenacci, ed essere mantenuti chiusi nelle ore in cui non si lavora.

4. Tutti i materiali ed ordigni di costruzione e di demolizione dovranno essere depositi nell'interno del recinto.

5. Quando le opere da eseguirsi, per la loro poca entità, lo permettano, potrà concedersi la dispensa della formazione del recinto.

In questo caso, però, se le opere si eseguono sul suolo o sotto di esso, le medesime dovranno essere circondate da ripari o barriere fisse; se nella parte superiore dei fabbricati, dovranno essere segnalate con tavole o listelli convenientemente situati ed appoggiati contro i muri.

6. Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore dovrà far togliere i recinti, i ponti, le barriere, ecc., stabiliti per servizio dei medesimi, e restituire alla circolazione il suolo pubblico eventualmente circoscritto in pristino e libero da ogni materiale a cura e spese dell'Impresa esecutrice.

#### **- Articolo 108 -**

#### **Tutela dei pubblici passaggi**

1. Quando il cantiere non è recintato, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non potrà essere costruita ad un'altezza minore di tre metri dal suolo.

2. I lavori da eseguirsi lungo e sopra i pubblici passaggi dovranno essere incominciati appena siano stabiliti gli steccati od i ponti di servizio e continuati senza interruzione, in modo che possano essere ultimati nel tempo fissato dal permesso, salvo il caso di forza maggiore.

#### **- Articolo 109 -**

#### **Sicurezza degli operai**

1. Le pulegge, le corde e tutti gli altri oggetti ed utensili inservienti ai lavori dovranno avere la necessaria solidità ed essere in buono stato.

2. Qualunque operaio che lavori presso la gronda od il cornicione di un edificio, od in condizione ugualmente pericolosa, quando non esista un ponte di servizio od esso sia insufficiente per garantire l'incolumità, dovrà essere assicurato con funi ad una parte fissa dell'edificio o dell'impalcatura.

3. Dovranno, inoltre, essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del Lavoro.

**- Articolo 110 -  
Materiali su ponteggi**

1. Non si potranno ammucciare sui ponti materiali in eccessiva quantità, né in modo pericoloso.
2. Contro gli steccati non si appoggeranno, né dentro, né fuori, materiali in tale quantità ed altezza da renderne possibile la caduta.

**- Articolo 111 -  
Disposizioni sui detriti e materiali di risulta**

1. E' vietato gettare sia dai ponti di servizio, sia all'interno delle case, materiali di demolizione od altri. Questi materiali dovranno essere posti in panieri od incanalati in condotti chiusi e fatti scendere colle dovute precauzioni, essere ammuccati nei cortili od entro ai recinti, e quindi trasportati agli scarichi.
2. Le demolizioni si faranno in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere, usando anche sufficienti bagnature.
3. Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi o demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico, usando le dovute cautele a norma dell'articolo 34 del Regolamento.
4. Ove però i detti materiali fossero impregnati di elementi sudici dovranno essere asportati immediatamente.

**- Articolo 112-  
Accessi con mezzi meccanici ai cantieri**

1. I veicoli e gli altri mezzi di trasporto materiali di demolizione, di scavo e simili, si dovranno far entrare all'interno del cantiere; e quando ciò non fosse possibile, dovranno essere disposti parallelamente alla proprietà e mai di traverso alla via pubblica.
  2. L' Impresa esecutrice delle opere dovrà mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei lavori, e per cinquanta metri oltre i medesimi.
  3. Dovrà, parimenti, provvedere a che i veicoli con i quali si fa il trasporto delle materie utilizzate per opere di scavo, riempimenti, ecc, siano siffattamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna quantità di materia venga sparsa durante il tragitto fino al luogo di scarico.
- Quando si verificasse uno spargimento di materiale, anche a mezzo delle ruote dei mezzi, l'Impresa dovrà immediatamente provvedere alla pulizia della parte della pubblica via su cui questo sia avvenuto.

**CAPO IX  
DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI  
E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

**- Articolo 113 -  
Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di attività di somministrazione al pubblico alimenti e bevande hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti i menu' e prezzi.

**- Articolo 114 -  
Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione debbono essere dotati di servizi igienici, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

**CAPO X  
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**- Articolo 115 -  
Esercizio del commercio su aree pubbliche**

1. L' esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nel territorio di questo Comune nelle località e nei giorni stabiliti dalle Autorità comunali.

**- Articolo 116 -  
Requisiti dei veicoli a braccia della vendita su aree pubbliche**

1. I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m.2.25 comprese le stanghe, e la larghezza di mt.1 e cm.20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del causato e del recapito del titolare.
2. Il carico delle merci non deve sporgere dai lati dei veicoli né superare i cm.75 di altezza dal piano del veicolo stesso.

**CAPO XI  
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

**- Articolo 117 -  
Esercizio dei mestieri girovaghi**

1. L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti previsti dal presente regolamento;
2. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte, limitatamente al luogo ed alla durata dell'esibizione nel rispetto:
  - della quiete pubblica e dei limiti delle emissioni sonore;
  - della normale circolazione stradale e pedonale;
  - del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi al luogo di esibizione;
  - del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi;
3. L'artista di strada può esibirsi per i tempi necessari a ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di un'ora continuativa e per non più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno (madonnari), sempre che vengano utilizzati materiali inidonei a danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi al completamento della stessa;

4. L'artista di strada potrà esibirsi sul territorio comunale per un periodo non superiore a due giorni continuativi, dopodiché dovrà far trascorrere almeno due (2) settimane prima di esibirsi nuovamente;
5. L'esercizio di mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione aree e spazi pubblici;
6. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture, elementi o costruzioni ancorché temporanee;
7. E' consentito l'uso di piccoli impianti di diffusione della musica purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo ed in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive. In ogni caso non può essere superato il limite di decibel previsto dalla normativa vigente.
8. L'artista di strada si obbliga, limitatamente alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia dello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica;
9. L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione all'artista stesso, ad altre persone e/o cose;
10. L'artista non può chiedere ovvero pretendere un corrispettivo per la sua esibizione. L'offerta deve essere libera, spontanea e non provocata;
11. E' ammesso l'esercizio dell'attività in questione su tutto il territorio comunale con esclusione dei sagrati e delle pertinenze dei luoghi di culto, nel raggio di mt 100 dalle aree cimiteriali e dalle scuole di ogni ordine e grado;
12. L'esercizio di arte da strada è consentito con le seguenti limitazioni orarie:
  - attività senza emissioni sonore, vocali, strumentali: dalle ore 09.00 alle ore 23.00;
  - attività con emissioni sonore, vocali, strumentali o comunque rumorose: dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
13. E' fatta sempre salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di vietare totalmente in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di ordine pubblico, per concomitanti manifestazioni o per altre ragioni di opportunità ovvero per l'assunzione di comportamenti non idonei, l'esercizio dell'arte in strada.

## **CAPO XII MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

### **- Articolo 118 - Cortei funebri**

1. I cortei funebri a piedi o mediante veicoli dalle abitazioni ai luoghi di culto sono vietati tutti i giorni dell'anno su Via Sempione, sul restante territorio comunale dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Polizia Municipale
2. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti di cui al comma precedente, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

### **- Articolo 119 - Processioni - Manifestazioni**

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli,

dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

## **CAPO XIII SANZIONI**

### **- Articolo 120 -**

#### **Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del Regolamento sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 5.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria determinata per ciascuna fattispecie, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.  
Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento di Polizia Urbana si applica la sanzione amministrativa pecuniaria così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.  
E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge 24/11/1981 n.689 e s.m.i., tranne che con il precitato provvedimento non venga disposto altrimenti. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con la procedura per essa stabilita, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Qualora la violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comunali, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la tutela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

### **- Articolo 121 -**

#### **Sequestro e custodia di cose**

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n.689 e del D.P.R. 22.07.1982, n.571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

**- Articolo 122 -  
Sospensione delle licenze**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

**CAPO XIV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**- Articolo 123 -  
Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della esecutività della deliberazione di approvazione. Lo stesso verrà pubblicato nell'apposita sezione del portale istituzionale dell'Ente.  
Sono abrogate, dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le disposizioni che con esso contrastino.

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE**

### **I N D I C E**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Disciplina della Polizia Urbana - finalità
- Art. 2 - Oggetto ed applicazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Concessioni ed autorizzazioni
- Art. 5 - Vigilanza
- Art. 6 - Ottemperanza

#### **CAPO II - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO ED OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

- Art. 7 - Occupazione suolo pubblico
- Art. 8 - Modalità per il carico/scarico delle merci. Traslochi
- Art. 9 - Scarico rottami e detriti
- Art.10 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art.11 - Occupazioni per temporanea esposizione
- Art.12 - Occupazioni per esposizione di merci
- Art.13 - Installazione di vetrine
- Art.14 - Installazione di chioschi ed edicole
- Art.15 - Commercio su aree pubbliche
- Art.16 - Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art.17 - Commercio in forma itinerante
- Art.18 - Occupazione per spettacoli viaggianti
- Art.19 - Spettacoli su aree pubbliche - Occupazioni per manifestazioni
- Art.20 - Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art.21 - Occupazioni per attività di riparazione veicoli
- Art.22 - Occupazioni per comizi e raccolta firme
- Art.23 - Collocamento di condutture
- Art.24 - Occupazioni di altra natura

### **CAPO III - NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI**

- Art.25 - Disposizioni di carattere generale
- Art.26 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art.27 - Disposizioni per i commercianti in sede fissa
- Art.28 - Disposizioni per i commercianti su area pubblica e mestieri girovaghi
- Art.29 - Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale
- Art.30 - Rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia
- Art.31 - Disciplina della raccolta rifiuti solidi urbani
- Art.32 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- Art.33 - Trasporto materiale di facile dispersione
- Art.34 - Sgombero della neve
- Art.35 - Divieto lavatura e riparazione veicoli su aree pubbliche
- Art.36 - Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su area pubblica
- Art.37 - Pulizia delle vetrine
- Art.38 - Divieto di getto opuscoli o foglietti
- Art.39 - Divieto di segatura e spaccatura della legna

### **CAPO IV - DISPOSIZIONI INERENTI GLI ANIMALI**

- Art.40 - Tutela degli animali domestici
- Art.41 - Protezione della fauna selvatica
- Art.42 - Divieti specifici
- Art.43 - Animali molesti
- Art.44 - Mantenimento dei cani
- Art.45 - Disposizioni riguardanti gli animali
- Art.46 - Animali liberi
- Art.47 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

### **CAPO V - DECORO DEI CENTRI ABITATI**

- Art.48 - Manutenzione degli edifici
- Art.49 - Acque pluviali
- Art.50 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni – avvisi per la compravendita di immobili
- Art.51 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative
- Art.52 - Ornamento esterno dei fabbricati
- Art.53 - Depositi in proprietà privata
- Art.54 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art.55 - Esposizione di biancheria alle finestre ed ai balconi
- Art.56 - Bagni
- Art.57 - Bestie macellate
- Art.58 - Vasche e fontane
- Art.59 - Monumenti
- Art.60 - Servizi igienici pubblici
- Art.61 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità
- Art.62 - Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
- Art.63 - Parchi-gioco per bambini
- Art.64 - Impianti sportivi comunali

- Art.65 - Luminarie  
Art. 66 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art.67 - Viali e giardini pubblici - Passeggiata pubblica sul lungolago  
Art.68 - Attività consentite in parchi pubblici  
Art.69 - Divieto di campeggio  
Art.70 - Disposizioni sul verde privato

## **CAPO VII - QUIETE PUBBLICA**

- Art.71 - Inquinamento acustico  
Art.72 - Esercizio di mestieri, arti ed industrie rumorose  
Art.73 - Lavoro notturno  
Art.74 - Impianto di macchinari  
Art.75 - Uso di macchine da giardino  
Art.76 - Uso di strumenti sonori  
Art.77 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti  
Art.78 - Abitazioni private  
Art.79 - Strumenti musicali  
Art.80 - Rumori derivanti dalla circolazione stradale  
Art.81 - Dispositivi acustici antifurto  
Art.82 - Rumori derivanti da attività di svago  
Art.83 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori  
Art.84 - Venditori e suonatori ambulanti  
Art.85 - Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie - Turpiloquio  
Art.86 - Suono delle campane  
Art.87 - Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, riproduttori musicali e simili  
Art.88 - Carovane di nomadi

## **CAPO VIII - NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI**

### **TITOLO I - Prevenzione incendi e disastri**

- Art.89 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili  
Art.90 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita combustibili  
Art.91 - Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici  
Art.92 - Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile  
Art.93 - Uso di fiamma libera  
Art.94 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali - Fuochi all'aperto  
Art.95 - Incendi

### **TITOLO II - Sicurezza dell'ambiente urbano**

- Art.96 - Assicurazioni dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici  
Art.97 - Manutenzione aree di pubblico transito  
Art.98 - Insegne, persiane, vetrate di finestre

- Art.99 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art.100 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
- Art.101 - Amministrazione degli stabili

### **TITOLO III - Attività pericolose**

- Art.102 - Animali pericolosi
- Art.103 - Strumenti da taglio
- Art.104 - Trasporto di oggetti scomodi e pericolosi
- Art.105 - Trasporto di acqua gassata e selz
- Art.106 - Scalpellamento di vie o piazze

### **TITOLO IV - Norme in materia di cantieri edili**

- Art.107 - Disposizioni generali
- Art.108 - Recinzione di aree oggetto di intervento edilizio
- Art.109 - Tutela dei pubblici passaggi
- Art.110 - Disposizioni sulla sicurezza degli operai
- Art.111 - Materiali sui ponteggi
- Art.112 - Disposizioni sui detriti e materiali di risulta
- Art.113 - Accessi con mezzi meccanici ai cantieri

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI E PER GLI ESERCIZI PUBBLICI**

- Art.114 - Orari degli esercizi
- Art.115 - Esposizione dei prezzi
- Art.116 - Servizi igienici
- Art.117 - Disposizioni sul divieto di fumo
- Art.118 - Divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro
- Art.119 - Pesatura delle merci - Disciplina degli involucri
- Art.120 - Vendita e scorta delle merci
- Art.121 - Vendita del pane
- Art.122 - Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi
- Art.123 - Esalazioni di merce
- Art.124 - Tabella per la vendita di combustibile
- Art.125 - Requisiti per i locali di vendita
- Art.126 - Apertura o trasferimenti di esercizi commerciali

## **CAPO X - DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Art.127 - Esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art.128 - Preavviso di cessazione di servizio
- Art.129 - Trasporto merci destinate ai luoghi di vendita
- Art.130 - Vendita e somministrazione di generi alimentari su aree pubbliche
- Art.131 - Requisiti dei veicoli a braccia della vendita su aree pubbliche

## **CAPO XI - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI**

- Art.132 - Esercizio dei mestieri girovaghi
- Art.133 - Baracche per pubblici spettacoli

## **CAPO XII - MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

- Art.134 - Cortei funebri
- Art.135 - Processioni, manifestazioni

## **CAPO XIII- SANZIONI**

- Art.136 - Accertamento delle violazioni
- Art.137 - Sequestro e custodia di cose
- Art.138 - Sospensione delle licenze

## **CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art.139 - Entrata in vigore